

CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA

P. D. L. 255/83

"Incentivi a favore delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli"

2^a e 3^a Comm.



Regionale di Basilicata

Il Consigliere Segretario

255/83

50

Potenza 13.9.83

Sig. Presidente

Consiglio Regionale

Sede

Oggetto: trasmissione atti

Si trasmette in allegato copia del PDL

"Incentivi a favore delle organizzazioni Professionali
degli imprenditori agricoli."

Il Consigliere





CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA

Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Gianni PITTELLA (PSI) Antonio VISCEGLIA (PSDI), circa:

"INCENTIVI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI".

RELAZIONE

Con la presente proposta di legge, la Regione Basilicata intende attuare gli artt. 5 e 61 del proprio Statuto per garantire la partecipazione effettiva degli imprenditori agricoli e delle loro Organizzazioni alla vita politica, economica e sociale della Regione ed alla determinazione delle scelte programmatiche della Regione e degli Enti territoriali.

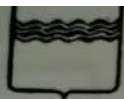
Per favorire lo svolgimento delle attività politico-professionali delle Organizzazioni agricole, la proposta di legge prevede incentivazioni finanziarie da parte della Regione, con modalità analoghe a quelle adottate dalla Legge Regionale n. 50 del 23.11.1978 che eroga contributi alle Associazioni Cooperative.

La consistenza della forza organizzata, che ciascuna Organizzazione esprime, è rilevata in base a percentuali periodicamente stabilite e concordate in campo nazionale, desumibili dall'accordo interprofessionale vistato dal Ministero del Lavoro.

Il finanziamento è concesso sulla base di programmi di iniziative precisate dalla proposta di legge.

Sono ammissibili a sovvenzione soprattutto le attività di formazione dei quadri dirigenti, le attività di studio e di approfondimento della politica agricola e tutte le iniziative volte a favorire l'imprenditore agricolo e l'azienda diretto-coltivatrice singola o associata, attraverso l'organizzazione e l'espletamento di compiti e servizi di assistenza tecnica, fiscale, tributaria e legale.

Un grande ruolo dovrà essere svolto nei prossimi anni dalle Organizzazioni professionali nel campo della promozione delle associazioni dei produttori al fine di ottenere i riconoscimenti



CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA

- 2 -

e le provvidenze previsti dalla Legge n° 674 del 20.10.1978.

Anche questa attività, connessa a quella della promozione cooperativistica, è ammissibile ai finanziamenti previsti dalla presente proposta di legge.

Gianni PITTELLA (PSI)

Antonio VISCEGLIA (PSDI)

Visceglia

IO REGIONALE DI BASILICATA

Art. 1

La Regione, in attuazione degli artt. 5 e 61 dello Statuto, ri conosce nel concorso delle Organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli un momento fondamentale della partecipazione democratica alla determinazione ed all'attuazione della programma zione dello sviluppo economico regionale.

Art. 2

La Regione concede alle Organizzazioni professionali regionali degli imprenditori agricoli con adeguata rappresentatività e che siano emanazione di Organizzazioni nazionali, contributi per iniziative volte alla formazione dei quadri dirigenti, all'organizzazione di convegni, seminari e viaggi di studio, alla promozione e costituzione di associazioni dei produttori e di cooperative agricole, nonchè per l'assistenza tecnica, fiscale, tributaria e legale a favore dei propri associati e per ogni altra iniziativa riconosciuta valida ai fini dello sviluppo dell'impresa coltivatrice singola o associata.

Il finanziamento viene così ripartito:

- a) per il 50 per cento in parti uguali;
- b) per il 50 per cento in riferimento ai criteri concordati in campo nazionale per il riparto dei contributi di assistenza contrattuale e sindacale, recepiti dall'accordo interprofessionale vistato dal Ministero del Lavoro.

Art. 3

Per ottenere i contributi previsti, le Organizzazioni sono tenute a presentare domanda all'Assessore regionale all'agricoltura entro il 31 dicembre di ogni anno allegando un programma di attività



CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA

- 2 -

e un preventivo di spesa, relativi alle iniziative ammissibili a sovvenzione a norma dell'art. 2 della presente legge.

L'Assessore regionale all'agricoltura dispone, su conforme deliberazione della Giunta regionale, entro il 31 gennaio la concessione dei contributi ed esercita il controllo sull'impiego delle somme.

Art. 4

Per le finalità prevista dalla presente legge è autorizzata la spesa di £., da ascrivere al Capitolo del Bilancio .

Art. 5

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.